

**DELIBERA N. 266/11/CSP**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE**  
**ALLA SOCIETA' G.T.V. AUDIOVISIVI S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE**  
**IN AMBITO LOCALE CANALE 23/TELETUSCOLO) PER LA VIOLAZIONE**  
**DELL'ART. 3, COMMI 1, 2 E 4, DELIBERA N. 538/01/CSP**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 settembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

PREMESSO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio, in data 17 marzo 2011, a seguito delle attività di monitoraggio d'ufficio, ha accertato la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, commi 1, 2 e 4, delibera n. 538/01/CSP da parte della società G.T.V. Audiovisivi S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Canale 23/Teletuscolo, nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 6 e 8 aprile 2010;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha contestato, in data 8 aprile 2011, e notificato, in data 29 aprile 2011, alla predetta società la violazione dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, delibera n. 538/01/CSP, in quanto ha rilevato la trasmissione di due spot, *“senza che gli stessi si potessero chiaramente riconoscere come tali e distinguere nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica, inseriti all'inizio e alla fine del messaggio pubblicitario, nonché in quanto sprovvisti della scritta “pubblicità” nel corso della loro trasmissione. In particolare ..... sul predetto canale: in data 6/4/2010 dalle ore 01:22:24 alle ore 01:22:26 circa, veniva trasmesso uno spot pubblicitario del “Ristorante Sarchittu” all'interno della trasmissione “La dolce vita”, un rotocalco sulla vita notturna nei locali romani; in data 6/4/2010 dalle ore 01:38:56 alle ore 01:39:03 circa, veniva trasmesso uno spot pubblicitario del “Ristorante Fiorà” all'interno della succitata trasmissione “La dolce vita”; ..... in data 6 e 8 aprile 2010 venivano trasmesse n. 2 telepromozioni sprovviste della scritta “pubblicità” nel corso della loro trasmissione, nonché presentate dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. In particolare ..... sul predetto canale: in data 6/4/2010 dalle ore 01:22:35 alle ore 01:28:15 circa, nel corso della succitata trasmissione “La dolce vita”, veniva promossa l'attività commerciale di intrattenimento e di ristorazione de “Lo Spaccone”. Il conduttore della trasmissione, Marco Polidon, intervistava il gestore del ristorante nei locali dell'esercizio oggetto della propaganda, che veniva realizzata anche attraverso una dettagliata descrizione dei locali, dei beni e dei servizi forniti dallo stesso - ovvero tramite descrizione della composizione e del prezzo dei menu gastronomici, nonché mediante costante sovraimpressione degli indirizzi, dei contatti telefonici e del sito web dell'esercizio propagandato, continuamente richiamati, altresì, dal presentatore e dal ristoratore; in data 8/04/2010 dalle ore 03:39:25 alle ore 04:04:10 circa veniva trasmesso un programma - “MSC Magazine” - che a tutti gli effetti si configurava quale “telepromozione”, atta a presentare verbalmente e visivamente i servizi della MSC Crociere, anche attraverso ripetuti inserimenti del logo della compagnia ben visibile sullo schermo. Nel corso del programma ambientato a bordo di una nave della stessa compagnia venivano, inoltre, dettagliatamente presentati i numerosi servizi offerti dalla MSC (es. servizi di ristorazione, animazione, sauna, piscina, centro estetico, yacht club, baby parking, etc.), propagandati anche attraverso dettagliate interviste al personale di bordo in merito ai servizi stessi”;*

RILEVATO che la società G.T.V. Audiovisivi S.r.l. con memoria difensiva datata 23 maggio 2011 ha eccepito *“di aver mandato in onda nelle giornate del 06/04/2010 e del 08/04/2010 sulla nostra emittente Canale 23 Teletuscolo la trasmissione la Dolce Vita e il programma MSC Magazine. .... La rubrica MSC Magazine è un programma distribuito in tutta Italia con la medesima modalità, nello specifico si tratta di una rubrica di viaggi ambientata all'interno delle navi della Msc e pertanto tale ambientazione deve essere considerata come parte strutturale del programma stesso e non come spot o telepromozione a sé stante. Allo stesso tempo il programma di intrattenimento la Dolce Vita è un rotocalco sulla vita notturna dei locali romani e anche le attività di ristorazione, come il ristorante Lo Spaccone, vengono considerate come tali in quanto, la peculiarità del programma è quella di fornire un'immagine della vita romana in tutti i suoi aspetti caratteristici e pertanto anche quello culinario”.*

RILEVATO che la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, non avendo rinvenuto tra la documentazione versata in atti i supporti probatori in formato elettronico contenenti la registrazione della programmazione televisiva oggetto di contestazione, ha richiesto gli stessi, con nota (prot. n. 35099/Agcom/U dell'8 luglio 2011) al predetto Comitato;

RILEVATO che su richiesta di questa Direzione (prot. n. 0000900/Agcom/U dell'11 luglio 2011), è stata disposta, nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 luglio 2011, la proroga di 60 giorni del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio in esame, per consentire al predetto Comitato di espletare i suddetti adempimenti istruttori; il Comitato

Regionale per le Comunicazioni Lazio ha trasmesso a questa Autorità con nota (prot. n. 0035922) pervenuta in data 13 luglio 2011 la documentazione richiesta;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio, nel trasmettere con nota prot. n. 0034068 pervenuta in data 4 luglio 2011, la documentazione sopra esposta, ha proposto a questa Autorità l'adozione di un provvedimento di ordinanza ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 4.132,00 nei confronti della società G.T.V. Audiovisivi S.r.l.;

CONSIDERATO che la programmazione televisiva contestata alla società G.T.V. Audiovisivi S.r.l. è qualificabile come "*pubblicità televisiva*" – "*ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni*" con riferimento alla promozione del Ristorante Sarchittu e del Ristorante Fiorò e come "*telepromozione*" – "*ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti*", con riferimento al programma televisivo MSC Magazine, ai sensi dell'art. 2, lett. ee) e mm), d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la pubblicità televisiva deve essere chiaramente riconoscibile come tale e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità, inserendo sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "*pubblicità*" e che i messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva locale Canale 23/Teletuscolo integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, commi 1, 2 e 4, delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva andata in onda i giorni 6 e 8 aprile 2010 e che, pertanto, la proposta del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio risulta meritevole di accoglimento;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella non riconoscibilità della pubblicità presentata dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso, per tale motivo non distinta nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità stessa, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;  
- con riferimento *alla personalità dell'agente*:  
la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;  
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:  
le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, corrispondente alla sanzione di euro 1033,00 (milletrentatre/00) per la singola violazione corrispondente al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 4) nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 6 e 8 aprile 2010 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 3, commi 1, 2 e 4, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, d.lgs. 177/05;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

#### ORDINA

alla società G.T.V. Audiovisivi S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Canale 23/Teletuscolo con sede in Pomezia (RM), alla via Laurentina km 27,150, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 266/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 266/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 28 settembre 2011

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola